

**Decreto esecutivo**  
**concernente le condizioni per l'ottenimento dei sussidi**  
**per la promozione del risanamento e della costruzione di edifici**  
**secondo gli standard MINERGIE e dello sfruttamento**  
**delle energie rinnovabili indigene**  
 (del 22 agosto 2006)

IL CONSIGLIO DI STATO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- il Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 4'800'000.-- per il periodo 2006-2009, allo scopo di promuovere il risanamento e la costruzione di edifici secondo gli standard MINERGIE e lo sfruttamento delle energie rinnovabili indigene, del 20 marzo 2006.
- la Legge cantonale dell'energia, dell'8 febbraio 1994;
- la Legge sui sussidi cantonali, del 22 giugno 1994;

**decreta:**

Capitolo I  
**Generalità**

**Scopo**

**Art. 1** Il presente Decreto regola le condizioni e le modalità per la concessione di sussidi per la promozione del risanamento e della costruzione di edifici secondo gli standard edilizi MINERGIE e dello sfruttamento delle energie rinnovabili indigene.

**Ripartizione del credito quadro**

**Art. 2<sup>1</sup>** La ripartizione indicativa del credito quadro tra le componenti del programma promozionale è la seguente:

– Impianti a legna	1'200'000.–
– Promozione energia del legno AELSI	200'000.–
– Minergie nuovo, Minergie risanamenti, Minergie P, Minergie ECO	1'500'000.–
– Solare termico	850'000.–
– Solare fotovoltaico	535'000.–
– Biogas/recupero calore	95'000.–
– Promozione delle attività d'informazione e di politica energetica dei Comuni	270'000.–
– Gestione programma promozionali	150'000.–

Capitolo II  
**Autorità competente**

**SPAAS**

**Art. 3** <sup>1</sup>L'esecuzione del presente decreto e le decisioni di sussidiamento sono di competenza della Sezione protezione aria, acqua e suolo (in seguito SPAAS).

<sup>2</sup>Nell'applicazione del presente decreto, la SPAAS può avvalersi di enti e specialisti esterni.

<sup>3</sup>La SPAAS è autorizzata a pubblicare, a scopo divulgativo, i dati tecnici degli oggetti e la loro ubicazione.

Capitolo III  
**Condizioni e ammontare del sussidio<sup>2</sup>**

**Condizioni per l'ottenimento dei sussidi**

**Art. 4** <sup>1</sup>Per l'ottenimento dei sussidi devono essere rispettate le seguenti condizioni:

<sup>1</sup> Art. modificato dal DE 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008,682; precedenti modifiche: BU 2007, 483; BU 2007, 727.

<sup>2</sup> Titolo modificato dal DE 13.3.2007; in vigore dal 16.3.2007 - BU 2007, 98.

- A) *Edifici realizzati o risanati con gli standard MINERGIE*
- superficie (SRE) minima 100 mq;
  - certificato definitivo che ne attesti lo standard MINERGIE;
  - pagamento della tassa di certificazione;
- B) *Impianti solari termici*
- licenza edilizia cresciuta in giudicato;
  - superficie minima netta di riferimento del collettore solare 8 mq ponderati in funzione dell'efficienza energetica;
  - qualità provata secondo la norma europea EN 12975.
- C) *Impianti solari fotovoltaici*
- licenza edilizia cresciuta in giudicato;
  - potenza elettrica di picco minima 1 kW;
  - allacciamento alla rete di distribuzione pubblica;
  - qualità dei moduli fotovoltaici riconosciuta dal Laboratorio energia, ecologia ed economia (LEEE) della SUPSI;
  - l'impianto, deve essere applicato su un edificio Minergie oppure riconosciuto quale sistema fotovoltaico integrato nella costruzione (BiPV - Building integrated photovoltaic). Fanno eccezione gli impianti dimostrativi (semplici) realizzati da scuole medie e professionali.
- D) *Impianti per la produzione di biogas o il recupero di calore*
- licenza edilizia cresciuta in giudicato;
  - gli impianti per la produzione di biogas devono trattare un quantitativo di almeno 1000 (mille) tonnellate di biomassa all'anno;
  - i progetti per il recupero del calore verranno valutati di caso in caso.
- E) *Promozione delle attività d'informazione e di politica energetica svolte dai comuni membri delle associazioni Città dell'energia, AssoVEL2 o TicinoEnergia oppure dalle associazioni stesse*
- il comune richiedente deve essere membro dell'associazione Città dell'energia, dell'associazione Infovel o di TicinoEnergia;
  - le richieste dei comuni devono essere preavvisate favorevolmente dal responsabile regionale del programma SvizzeraEnergia per i comuni o da AssoVEL2 o da TicinoEnergia;
  - la documentazione delle attività deve essere messa a disposizione degli altri comuni nell'ambito del programma SvizzeraEnergia.<sup>3</sup>
- <sup>2</sup>Il diritto al sussidio decade se, entro 12 mesi, per le lettere A), B) ed C), i lavori di costruzione, ristrutturazione o d'installazione degli impianti non sono iniziati.

#### **Ammontare dei sussidi**

**Art. 5** Gli importi dei sussidi e dei contributi per le componenti del programma promozionale di cui all'art. 4 cpv. 1 sono così stabiliti per ogni singolo oggetto:

<b>A) <i>Edifici standard MINERGIE</i></b>			
- <u>Edifici nuovi</u>			
SRE da 100 a 250 mq	fr.	5'000.--	importo forfetario
SRE > 250 mq	fr./mq	20.--	
Il limite massimo	fr.	50'000.--	
- <u>Edifici risanati</u>			
SRE da 100 a 250 mq	fr.	10'000.--	importo forfetario
SRE > 250 mq	fr./mq	40.--	
Il limite massimo	fr.	100'000.--	
- <u>Edifici MINERGIE-P e/o MINERGIE-ECO (nuovi e risanati)</u>			
SRE da 100 a 250 mq	fr.	20'000.--	importo forfetario
SRE > 250 mq	fr./mq	80.--	
Il limite massimo	fr.	60'000.--	
<b>B) <i>Impianti solari termici</i></b>			
Sussidio per superficie netta dell'assorbitore di:			
- collettori piani vetrati	fr./mq	250.--	
- collettori piani non vetrati, selettivi	fr./mq	175.--	
- collettori con tubi sottovuoto	fr./mq	300.--	
In ogni caso fino a un massimo di	fr.	25'000.--	
<b>C) <i>Impianti solari fotovoltaici</i></b>			
- Sussidio per potenza elettrica di picco del campo PV (kWp)	fr./kWp	4'500.--	massimo fr. 18'000.--

<sup>3</sup> Lett. modificata dal DE 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 682.

- Contributo per impianti dimostrativi nelle scuole medie e professionali fr. 6'000.-- importo forfetario
  - D) *Impianti per la produzione di biogas o il recupero di calore*  
L'ammontare del sussidio è determinato tenendo conto dell'efficienza energetica e ambientale dell'impianto, ritenuto un importo massimo di fr. 50'000.--.
  - E) *Promozione delle attività d'informazione e di politica energetica realizzate dai singoli comuni o da gruppi di comuni attraverso le associazioni Città dell'energia, AssoVEL2 o TicinoEnergia*
- Contributi per:
- certificazione «Città dell'energia» fase A (Valutazione della situazione in vista dell'ottenimento o del rinnovo del label)  
50% dei costi effettivi fr. 6'000.-- massimo
  - certificazione «Città dell'energia» fase B (ottenimento o rinnovo del label)  
50% dei costi effettivi fr. 6'000.-- massimo
  - analisi secondo lo strumento «Fattore 21»  
50% dei costi effettivi fr. 6'000.-- massimo
  - singole misure adottate nel quadro del programma SvizzeraEnergia per i comuni fr. 3'000.-- massimo
  - misure adottate dalle associazioni Città dell'energia, AssoVEL2 o TicinoEnergia a favore di più comuni fr. 75'000.-- massimo
- Contributo complessivo massimo per singolo comune<sup>4</sup> fr. 25'000.--

#### Cumulo dei sussidi

**Art. 6<sup>5</sup>** Ogni beneficiario, persona fisica o giuridica, può ricevere complessivamente, cumulando i sussidi e i contributi previsti all'art. 5, lettere da A a D, al massimo un importo di fr. 100'000.--.

#### Domanda

**Art. 7** <sup>1</sup>Le domande devono essere presentate utilizzando l'apposito modulo.

<sup>2</sup>Le domande di sussidio per lo standard MINERGIE devono essere presentate, al più tardi, entro tre mesi dall'ottenimento della certificazione definitiva MINERGIE.

### Capitolo IV Disposizioni finali

#### Norma trasitoria

**Art. 8** <sup>1</sup>Edifici nuovi o risanati provvisti di un certificato MINERGIE rilasciato prima del 1° gennaio 2006 non possono beneficiare del sussidio.

<sup>2</sup>I proprietari d'immobili in possesso di una certificazione MINERGIE rilasciata tra il 1° gennaio 2006 e l'entrata in vigore del presente decreto possono beneficiare del sussidio a condizione che la domanda sia presentata entro il 31 dicembre 2006.

#### Entrata in vigore

**Art. 9** <sup>1</sup>Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.<sup>6</sup>

<sup>2</sup>Esso decade con l'esaurimento del credito quadro o al più tardi il 31 dicembre 2009.

---

Publicato nel BU **2006**, 305.

<sup>4</sup> Lett. modificata dal DE 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 682.

<sup>5</sup> Art. modificato dal DE 13.3.2007; in vigore dal 16.3.2007 - BU 2007, 98.

<sup>6</sup> Entrata in vigore: 25 agosto 2006 - BU 2006, 305.